

## **Corte appello Palermo, sez. IV, n. 943/2015**

### **Fatto**

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con sentenza del Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, del 4 novembre 2013, B.M.L. veniva dichiarata colpevole dei seguenti reati:

a) reato di cui all'art. 137 comma 11 D.Lgs. n. 152 del 2006 in relazione agli artt. 103 e 104 del medesimo D.Lgs. n. 152 del 2006 perché, attivando nella contrada (omissis...) del comune di Misilmeri un insediamento adibito a ricovero di animali, nella fattispecie centosette cani, sprovvisto dei requisiti di legge, non osservava i divieti di scarico imposti dalla normativa vigente, in particolare immetteva suo suolo e nelle acque superficiali di un corso d'acqua posto a valle dell'insediamento de quo scarichi di origine fecale contenenti elevate concentrazioni di batterio coliforme denominato "escherichia coli" nella quantità di 284.000.000 di colonie per 100 ml.;

b) reato di cui all'art. 727 comma 2 c.p. perché, con la condotta descritta al capo che precede, deteneva in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze centosette cani di razze diverse, nella fattispecie costringendoli alla convivenza in sovraffollamento in relazione alle dimensioni e metraggi odi ricoveri utilizzati e su sostrato di feci solide e liquide.

Il fatto è stato commesso in Mi. il 29 settembre 2011.

Concesse le circostanze attenuanti generiche e unificati i reati dal vincolo della continuazione, l'imputata veniva, pertanto, condannata alla pena di € 7.500,00 di ammenda, così sostituita ex art. 53 L. n. 689 del 1981 la pena di giorni trenta di arresto, oltre il pagamento delle spese processuali; veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore dell'imputata deducendo cinque motivi di doglianza.

Con il primo motivo chiedeva emettersi declaratoria di nullità della sentenza appellata, essendo stato l'avviso di conclusione indagini notificato al difensore che aveva rinunciato in precedenza al mandato, e non a un difensore d'ufficio all'uopo nominato.

Con il secondo motivo chiedeva, sotto altro profilo, emettersi declaratoria di nullità della sentenza appellata per avere il primo giudice posto a base della statuizione di condanna una prova inutilizzabile, costituita dal prelievo, campionamento e analisi di acqua prelevata dal corso d'acqua di cui all'imputazione, senza che preventivamente fosse stato dato avviso all'indagato e al suo difensore.

Con il terzo motivo chiedeva l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo a), stante l'inutilizzabilità della suddetta prova.

Con il quarto motivo chiedeva al'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo b), considerato che nella specie scopo dell'imputata era quello di portare assistenza ai cani ricoverati.

Con il quinto motivo chiedeva, in subordine, la riduzione della pena al minimo edittale.

Dopo la relazione di causa, all'udienza di gravame del 27 febbraio 2015 il Procuratore Generale e la Difesa rassegnavano le proprie conclusioni, all'esito delle quali la Corte pronunciava rituale dispositivo di sentenza.

Ciò detto, il Collegio considera quanto segue.

Il primo motivo di appello è infondato in punto di fatto considerato che agli atti non si rinviene la rinuncia al mandato evidenziata dalla difesa in seno all'atto di impugnazione.

Parimenti infondati sono il secondo e il terzo motivo di gravame, se si considera che la prova del reato di cui al capo a) non esige che il superamento dei limiti tabellari di accettabilità degli scarichi sia raggiunta esclusivamente attraverso i risultati delle analisi, potendo tale superamento essere dimostrato con ogni mezzo di prova ed anche con l'applicazione delle nozioni di comune esperienza; in tale ultimo caso, però, si dovranno riscontrare determinati presupposti, fra i quali quello della natura dello scarico, individuata in base alle sostanze che lo compongono e quello delle modalità di scarico, in quanto non sottoposto a preventiva depurazione ed eseguito in modo incontrollato nell'ambiente (cfr. cass. Pen. Sez. III,16 dicembre 1999 n. 4343).

Applicando il suesposto principio al caso di specie si osserva che, come concordemente riferito dai testi A. e M., lo stato di forte inquinamento delle acque del torrente era manifesto, sia per il colorito che per l'odore, tipico del materiale fecale, nonché per la presenza di evidenti tracce di escrementi, senza che fosse presente alcun impianto di depurazione.

Parimenti infondato è il quarto motivo di gravame, se si considera che integrano il reato di maltrattamenti di animali anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, provocando dolore.

Si veda al riguardo Cass. Pen. Sez. III,7 novembre 2007 n. 44287, che ha considerato un caso in cui il maltrattamento era consistito nella detenzione, all'interno di un canile, di animali obbligati in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge e in condizioni igieniche disastrose.

Il caso è identico a quello di specie, considerato che dalle testimonianze assunte e dal tenore delle ritrazioni fotografiche in atti emerge che gli animali erano stipati in spazi davvero ristretti e che il suolo evidenziava la presenza di feci stratificate, mai rimosse per lungo tempo.

È infine, infondato anche il quinto motivo, considerato che la pena, inflitta, peraltro assai contenuta, appare proporzionata al disvalore penale del fatto, non lieve, avuto riguardo alle condizioni nelle quali venivano tenuto gli animali.

Dall'infondatezza dei motivi di gravame dedotti deriva la conferma dell'impugnata sentenza; per l'effetto l'imputata deve essere condannata al pagamento delle ulteriori spese processuali.

**Diritto**

**PQM**

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p., conferma la sentenza resa il 4 novembre 2013 dal Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, appellata da (omissis...) che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Così deciso in Palermo, il 27 febbraio 2015.

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2015.